

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 235

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - MURA - SALARIS - MULA - COCCIU - CAREDDA - PERU

il 22 dicembre 2020

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La norma introduce modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese) finalizzate a garantire la prosecuzione, tramite l'Agenzia LAORE, dell'erogazione del servizio di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006 nell'ambito delle misure necessarie a garantire la sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali.

In particolare, l'articolo 1:

- a) sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020) e autorizza l'Agenzia LAORE ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna);
- b) inserisce il comma 2 bis prevedendo che il contingente di personale impiegato per l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici venga acquisito tramite concorso pubblico, per titoli e colloquio, e determina la prima corrispondente dotazione organica nel numero massimo di 260 unità. In tal modo vengono superate le forme di reclutamento precedentemente individuate. Nel concorso pubblico è prevista la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei programmi finanziati dalla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna). Il costo delle predette assunzioni deve necessariamente trovare copertura entro il limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 47 del 2018 pari a euro 11.600.000;

- c) inserisce il comma 2ter per autorizzare l'agenzia LAORE ad assumere, per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle procedure concorsuali a tempo indeterminato, unità a tempo determinato con i lavoratori già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e già impegnati nello svolgimento delle medesime attività.

La previsione, che riveste carattere straordinario e urgente, mira a non interrompere le attuali prestazioni rese a favore delle aziende zootecniche e a coprire, con contratti di lavoro temporaneo un'attività legata ad esigenze funzionali non temporanee dell'Agenzia LAORE, per le quali il Piano triennale del fabbisogno di personale prevede l'assunzione di unità lavorative a tempo indeterminato. Per tale motivo si prevede, infatti, la deroga alla determinazione della misura massima del tre per cento della dotazione organica (prevista dal comma 2 dell'articolo 6.1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37) come limite per l'assunzione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

L'impatto finanziario dell'assunzione a tempo determinato del personale in questione è valutato, come deducibile dal Piano triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia LAORE, in complessivi euro 11.008.213,42:

categoria	unità	costo unitario annuale	spesa complessiva annuale
D1	193	44.886,18	8.663.032,74
C1	55	40.154,00	2.208.470,00
B1	4	34.177,67	136.710,68
TOTALE	252		11.008.213,42

Il costo delle predette assunzioni trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 47 del 2018, pari a euro 11.600.000.

L'articolo 2, infine, prevede l'abrogazione del comma 40 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018

1. Nell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'Agenzia LAORE, per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, è autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006.";
- b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, L'agenzia, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno é autorizzata ad assumere, tramite concorso pubblico per titoli e colloquio, il personale necessario nei limiti di una prima corrispondente dotazione organica determinata nel numero complessivo massimo di 260 unità. Nel concorso è prevista la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei programmi finanziati dalla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 13 del 2006.

2 ter. Per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle procedure di cui al comma 2 bis e al solo fine di consentire la continuità dei servizi legati all'assistenza tecnica degli imprenditori zootecnici ed evitare un grave pregiudizio al settore, l'Agenzia è autorizzata ad assumere a tempo determinato, nel rispetto dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e successive modifiche e integrazioni, il contingente di personale necessario allo svolgimento delle suddette attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e impegnati nello svolgimento delle medesime attività. L'assunzione a tempo determinato di cui presente comma non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. Il predetto contingente, essendo legato ad esigenze funzionali non temporanee dell'Agenzia LAORE, per le quali il Piano triennale del fabbisogno di personale prevede l'assunzione di unità lavorative a tempo indeterminato, non rileva al fine della determinazione della misura massima del tre per cento della dotazione organica prevista dall'articolo 6.1, comma 2, della 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni";

- c) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- d) nel comma 5 le parole "dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "del comma 2 bis";
- e) nel comma 6 le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2 bis e 2 ter";
- f) nel comma 7 le parole "dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 2 bis e 2 ter".

Art. 2

Abrogazioni

1. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è abrogato.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).